(N. 206)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GIARDINA, MENGHI, ARCUDI, FRANZA, MAGRÌ, LAMBERTI, CARISTIA, SAVARINO, CORBELLINI, RUSSO Luigi, MESSE, DE BOSIO, CORNAGGIA MEDICI e CARELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1953

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1948 n. 43, venivano fissate « Norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati ».

Il 18 luglio 1952 i senatori *Giardina, Di Giovanni, Panetti, Russo, Sacco e Salomone* presentavano una proposta di legge intesa a dare applicazione, nei confronti dei professori ordinari universitari interessati, alle citate « Norme ».

La proposta (n. 2513), per la sopravvenuta fine della passata legislatura, non poteva aver corso; permangono immutati gli alti e gravi motivi che l'avevano determinata. Infatti il decreto — espressione della concorde volontà di giustizia e di pacificazione sociale della nostra Nazione — a cagione del particolare ordinamento universitario non ha potuto essere applicato in quell'elevato settore dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Si consideri invero, per la sua peculiare rilevanza, l'articolo 7 del citato decreto con cui si stabilisce che la pubblica Amministrazione – dalla quale dipende un impiegato prosciolto in sede di epurazione – dispone la sistemazione dello stesso, persino nel caso di riconosciuta incompatibilità ad occupare l'ufficio precedentemente tenuto, destinandolo ad altra sede od incarico.

Invece per i professori universitari (articolo 93 del regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592, testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) ogni provvedimento (come trasferimento ad un posto della stessa materia, passaggio a Cattedra di materia diversa) è subordinato al preventivo voto della Facoltà e, in dati casi, anche al conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ne consegue che i professori i quali – ancorchè prosciolti per automatico annullamento del provvedimento epurativo o addirittura perchè il Consiglio di Stato ha accolto il loro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ricorso – non abbiano ottenuto la risistemazione accademica, continueranno sì a far parte del ruolo cui appartengono in seguito a concorso e al giudizio di ordinariato, ma senza ufficio e con retribuzione ridotta, con manifesto disagio morale e materiale.

Di fronte a siffatta situazione, c'è da chiedersi: *quid* della sentenza pronunciata dalla Suprema Magistratura Amministrativa che, come recita la formula di rito, « ha accolto il ricorso » e ne ha « ordinato la comunicazione all'Amministrazione interessata per i provvedimenti di sua competenza a termini di legge »?

E *quid* della carriera dei professori? Si faccia pure l'estrema ipotesi che essi medesimi la considerino chiusa, finita (ma non codesto, certo, era l'intendimento del legislatore!) e che quindi chiedano il collocamento a riposo; ma si può forse umanamente pretendere che a simile decisione si risolvano prima di avere maturato un'anzianità di servizio tale da assicurar loro almeno il trattamento minimo di pensione? Ora tutti sanno perfettamente che la carriera universitaria comincia, per ovvie ragioni, assai più tardi di ogni altra pubblica carriera impiegatizia, sicchè può ben darsi il caso che ai docenti in questione manchino ancora vari anni per il raggiungimento del ventennio di servizio. Altra ipotesi: il più o meno prossimo collocamento in disponibilità; ma tale posizione — se non si provveda diversamente per legge — ha la normale durata di appena due anni, ond'è che gli interessati potrebbero ricadere nella già prevista condizione: essere, cioè, collocati a riposo senza diritto a pensione.

Soluzioni francamente repulsive, in aspro contrasto con la lettera e con lo spirito del decreto legislativo 7 febbraio 1948. Così, appunto, si esprimeva la relazione che accompagnava la citata proposta di legge del 18 luglio 1952, nè diverso pensiero traspariva da un'altra precedente proposta di legge, fatta il 20 dicembre 1950 (n. 1453) dall'onorevole collega nostro senatore Ciasca, con il dichiarato intento di servire la dignità della Scuola, l'autonomia delle Facoltà, e la Giustizia. Suggeriva infatti l'attuale Presidente della Commissione per la pubblica istruzione, con l'articolo 1 del suo disegno, due ipotesi: 1° il trasferimento ad altra Facoltà, nella stessa o in diversa sede, dei professori in questione; 2° il loro trasferimento ad altro ufficio, anche se di Amministrazione diversa, nella stessa o in altra sede. Opponendosi le Facoltà a ricevere i professori trasferiti dal Ministero a norma della prima ipotesi, doveva applicarsi senz'altro — sempre secondo la proposta dell'onorevole senatore Ciasca — l'ipotesi seconda.

Alla loro volta i sottoscritti tengono per fermo che, se da un lato non si vuole nè si deve minimamente intaccare l'autonomia delle Facoltà universitarie — autonomia, anzi, che lo Stato libero e democratico ha giustamente consolidata, rendendo in tal modo doveroso omaggio ad una plurisecolare tradizione dei nostri gloriosi Atenei —, dall'altro non si può nemmeno lontanamente supporre che il legislatore del 1948 abbia inteso tacitamente di sottrarre ai benefici della legge una determinata categoria o un gruppo o fosse pure un solo cittadino (e nel caso specifico si tratta di pochissimi professori, non più di cinque, il che può certo aver rilevanza in vista del minimo aggravio per l'Erario, ma all'alto giudizio del Senato la questione numerica non va neppur posta, ponendosi invece quella di risolvere un urgente problema secondo equità e giustizia) instaurando così — contro i princìpi generali del giure ed i precetti della Costituzione — una patente e arbitraria disparità di trattamento.

Per vero, in uno Stato di diritto non si può appena concepire che una legge sia operante per alcuni e non operante per altri, sussistendo parità di condizioni obiettive.

La presente proposta di legge, onorevoli Senatori, mira appunto, insieme, a tutelare per un verso il diritto del cittadino ed a rigorosamente rispettare per l'altro la formale autonomia delle Facoltà universitarie. Soltanto a queste ultime spetta invero l'iniziativa della chiamata o del trasferimento di cattedra di un docente, ma è pacifico che spetta all'Amministrazione disporre intanto l'assegnazione del professore — che sia stato liberato, si badi, da ogni addebito in sede epurativa — ad altro ufficio per studi speciali o direzione di uffici, con esonero dall'insegnamento. Oppure sia il Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro interessato, a deliberare il suo

trasferimento, sempre per studi speciali o per direzione di uffici, presso altre Amministrazioni statali. Che se poi l'interessato non aderisca a siffatte risoluzioni, si disponga d'autorità il suo collocamento in disponibilità per il tempo necessario alla maturazione dell'anzianità richiesta per conseguire al diritto al minimo della pensione. Tali tesi traggono conforto anche dalla lungimiranza delle ricordate norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.

Non per nulla infatti il legislatore del 1948, ipotizzando eventuali difficoltà causate da speciali ordinamenti, sollecito di vedere attuata la norma, forniva esplicitamente esso stesso lo strumento legale per assicurarne onninamente l'applicazione.

Dispone l'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948:

« Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri Enti pubblici ».

Le chiare riserve contenute nel predetto articolo non avendo trovato sino ad ora ulteriore sviluppo, mentre, per altro verso, permangono casi la cui mancata soluzione – con manifesto danno degli interessati – contraddice alla inequivoca volontà del legislatore, appare equo e giusto, e perfettamente conforme allo spirito della nostra legislazione, lo adottare un provvedimento che colmi una lacuna la quale infirma – nè evidentemente importa se a danno di pochi o di molti – la validità di una norma in cui si riflette l'alto sentimento di giustizia – che è anche sinonimo di consapevole forza – del Popolo italiano.

A ciò, proprio, tende la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, disponendo essa, in sostanza, che – in armonia col citato articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948 – i professori universitari ordinari – purchè definitivamente e completamente liberati da ogni addebito in sede di epurazione – ove, per qualsivoglia motivo indipendente da colpa o volontà loro, non abbiano ottenuto la risistemazione accademica, siano dal Ministero assegnati, con il loro consenso, ad altro ufficio dipendente dal Ministero medesimo per studi speciali o per direzione di uffici, ed esonerati dall'insegnamento. Oppure siano assegnati, sempre con il loro consenso e sempre per studi speciali o per direzione di uffici, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro interessato, ad altre amministrazioni statali. Non consentendo gli interessati, il Ministero li colloca in disponibilità sino alla maturazione del diritto alla pensione, raggiunta la quale li colloca a riposo. Resta ferma, s'intende, per i detti professori la possibilità di essere nuovamente chiamati, nella posizione di soprannumero, ad una cattedra, su normale iniziativa di una Facoltà e col conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I posti di ruolo, cui presentemente appartengono i docenti in questione, si considerano disponibili ad ogni effetto.

La presente proposta di legge – i proponenti tengono a rilevarlo – non introduce un'idea od un principio nuovi nella recente legislazione italiana, bensì rispecchia perfettamente le norme di alcuni fondamentali articoli del decreto 7 febbraio 1948 n. 48: « Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati », decreto regolarmente ratificato dal Parlamento.

L'articolo 7, infatti, al comma primo, dispone che: « I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche inamovibili . . . *omissis* . . . possono essere comandati temporaneamente ovvero trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio ». Lo stesso articolo al comma secondo dispone che « . . . *omissis* . . . i dipendenti possono pure essere trasferiti ad altro ruolo, d'importanza corrispondente, anche di amministrazione diversa . . . *omissis* . . . ».

L'articolo 8, estendendo il beneficio anche ai dipendenti di Enti pubblici diversi dallo Stato, dispone che i medesimi « . . . *omissis* . . ., qualora non sia possibile una diversa utilizzazione della loro opera ovvero essi vi si oppongano, e sempre che abbiano raggiunta l'anzianità

minima di servizio richiesta per il trattamento di quiescenza o di previdenza » possono essere collocati a riposo. (Comma primo). E inoltre: « . . . *omissis* . . . se non hanno raggiunto l'anzianità minima di servizio richiesta per il collocamento a riposo, o per altra forma analoga di cessazione del rapporto d'impiego, sono collocati in disponibilità: ma, al raggiungimento di questa anzianità, qualora a giudizio discrezionale dell'Amministrazione permanga la ragione di incompatibilità, possono essere collocati a riposo . . . *omissis* . . . ».

Ma è poi tutta quanta la legge nel suo complesso che – lettera e spirito – ci attesta la preoccupazione del legislatore di rispettare il diritto dell'impiegato alla pensione. Come pure ci attesta che è possibile, ed è previsto, il trasferimento ad altro ufficio di pari importanza ed anche ad altra Amministrazione. Risulta, insomma, chiaramente che l'assurdo giuridico e morale di collocare a riposo un impiegato, mondo di colpe, prima della maturazione del diritto al minimo di pensione, ripugna al legislatore. Nè davvero si riuscirebbe in verun modo a giustificare, od appena a spiegare, un trattamento diverso riservato a professori universitari entrati in carriera previo regolare concorso e diventati ordinarî in seguito a regolari esami.

Onorevoli Senatori, convinti dei concreti motivi di logica giuridica e di equità che li hanno guidati, e consapevoli dell'altissima sensibilità del Senato per ogni causa di umana giustizia, i proponenti confidano che vorrete compiacervi di confortare con la Vostra ambìta approvazione la loro proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Articolo unico.

I professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, che non abbiano ancora riottenuto la cattedra, sono assegnati, con il loro consenso, dal Ministro della pubblica istruzione ad altro ufficio dipendente dal Ministero stesso per studi speciali o per direzione di uffici, con esonero dall'insegnamento. Su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro interessato, detti professori possono anche essere trasferiti, sempre con il loro consenso e sempre per studi speciali o per direzione di uffici, ad altre Amministrazioni statali. Ove manchi il cennato consenso, il Ministero li colloca in disponibilità sino alla maturazione del diritto al minimo di pensione.

Avvenuta l'assegnazione o il trasferimento o il collocamento in disponibilità di cui al comma precedente, i posti di ruolo cui presentemente appartengono i detti docenti si considerano disponibili ad ogni effetto, limitatamente a non più di cinque.

Resta salvo per i predetti docenti il loro diritto di ritornare all'insegnamento se chiamati da una Facoltà a cattedra della materia di cui sono stati titolari od anche di altra materia, sempre che, in quest'ultima ipotesi, intervenga conforme parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

La presente legge si applica pure nei confronti dei professori ordinari di Università che siano stati nominati titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento didattico, anche se la loro posizione sia stata nel frattempo disciplinata a norma dell'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e degli articoli 90 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. La posizione dei professori stessi, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, resta regolata, ove occorra, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.